REGOLAMENTO (CE) N. 1716/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

relativo alle conseguenze, in talune regioni della Spagna, del superamento della superficie di base per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, qualora in una regione si verifichino condizioni climatiche eccezionali tali da far scendere le rese dei seminativi ad un livello molto inferiore alla media e da provocare un superamento della superficie di base regionale, i produttori di questa regione possono essere esentati dalle sanzioni previste in caso di superamento della superficie di base;

considerando che la siccità che ha colpito per vari mesi la Spagna nel 1995 ha comportato una grave riduzione delle rese in alcune regioni; che tale siccità costituisce un motivo tale da giustificare l'esenzione totale dalla riduzione della superficie ammissibile nelle regioni della Spagna nelle quali si è verificato un superamento della superficie di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coltivatori di seminativi stabiliti nelle regioni dette «Secano» delle Comunità autonome di Aragona, Castiglia e Leon e delle Province Basche, nonché delle regioni dette «Regadío» di tutto il territorio nazionale spagnolo sono esentate, per la campagna 1995/1996, dalla riduzione della superficie ammissibile a causa del superamento della superficie di base prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.